

394.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE		PAG.
	PAG.	
<b>Congedi</b> . . . . .	25151	
<b>Disegno di legge (Annunzio)</b> . . . . .	25151	
<b>Proposte di legge:</b>		
(Annunzio) . . . . .	25151	
(Svolgimento) . . . . .	25151	
<b>Corte dei conti (Trasmissione di relazione)</b>	25151	
<b>Regolamento della Camera dei Deputati (doc. II, n. 1) (Seguito dell'esame):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	25151, 25152	
ANDREOTTI . . . . .	25153	
		PAG.
Bozzi, <i>Relatore</i> . . . . .	25151, 25156, 25158, 25160 25161, 25162, 25164, 25165, 25166, 25170	
Cacciatore . . . . .	25155	
Caprara . . . . .	25152, 25153 25158, 25159, 25160, 25161, 25162 25163, 25164, 25166, 25167, 25172	
Greggi . . . . .	25155, 25169	
Gui . . . . .	25165	
La Loggia . . . . .	25171	
Lucifredi . . . . .	25164, 25167	
Luzzatto, <i>Relatore</i> . . . . .	25152, 25171	
Malagugini . . . . .	25156	
Natoli . . . . .	25152	
Niccolai Giuseppe . . . . .	25166, 25172	
Reggiani . . . . .	25172	
Roberti . . . . .	25151, 25157, 25164, 25169	
Terrana . . . . .	25168, 25171	

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,30.**

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 29 gennaio 1971.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Cristofori, Ferrari Aggradi, Galli, Querci, Santi, Servadei, Sinesio e Taviani.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

Bozzi ed altri: « Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (3028).

Sarà stampata e distribuita. Poiché essa importa onere finanziario, sarà fissata in seguito - a norma dell'articolo 133 del regolamento - la data di svolgimento.

**Svolgimento di proposte di legge.**

*La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:*

CATELLA: « Trattenimento in servizio, a domanda, dei sottufficiali della categoria in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ». (1751);

ELKAN, VENTUROLI, BIGNARDI, MARTONI: « Autorizzazione di spesa straordinaria per la sistemazione della strada statale n. 64 "Porrettana" » (2949).

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente siciliano di elettricità, per l'esercizio 1968 (doc. XV, n. 4/1968).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, ieri sera ha presentato in base all'articolo 77 della Costituzione il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili » (3027).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, in sede referente.

**Seguito dell'esame del regolamento della Camera dei deputati (doc. II, n. 1).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del regolamento della Camera dei deputati.

Onorevole Bozzi, ha qualcosa da dire in merito alla riunione di ieri sera del Comitato ristretto?

BOZZI, *Relatore*. Ieri il Comitato ristretto - non al completo però, poiché mancavano i colleghi Roberti e Ballardini - ha esaminato gli ultimi emendamenti proposti e ha preso talune determinazioni delle quali darà notizia in occasione dello svolgimento degli emendamenti stessi.

Non so se in questa condizione si può parlare a nome di tutto il Comitato dato che mancavano questi colleghi. Credo che il collega Roberti vorrebbe avere visione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Può farlo senz'altro, onorevole Bozzi: quando passeremo alla discussione degli emendamenti, si riunirà non il Comitato ristretto ma la Giunta del regolamento e li esaminerà.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, in merito all'esame del regolamento le intese erano che ieri si sarebbe iniziata la discussione generale.

PRESIDENTE. No, che si sarebbe terminata.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

ROBERTI. Le intese, nel mio ricordo, erano che ieri si sarebbe iniziata la discussione generale e oggi, eventualmente, si sarebbe poi passati al prosieguo della discussione stessa.

Inoltre, se ben rammento, signor Presidente, vi era una questione pregiudiziale, che si sarebbe dovuta chiarire, in merito a una difformità insorta con l'altro ramo del Parlamento su un problema fondamentale del regolamento, per il quale vi era in progetto la presentazione di una proposta di legge costituzionale. Questa avrebbe dovuto modificare o interpretare la Costituzione, e noi attendevamo di conoscere la decisione dell'altro ramo del Parlamento prima di poter procedere all'esame dell'argomento.

Inoltre, ci troviamo, stamane, di fronte ad una massa di emendamenti che non conosciamo o che perlomeno io non conosco.

Mi si dice che ieri vi sarebbe stata una riunione del Comitato ristretto; io non ero stato avvertito e, comunque, la riunione non era stata neppure programmata, appunto perché ieri si sarebbe dovuto procedere alla discussione generale.

Quindi, signor Presidente, mi permetto di chiederle, prima di passare all'esame degli articoli, una breve sospensione, sia pure di un'ora, per dare modo al Comitato ristretto di riunirsi, esaminare gli emendamenti, procedere ad uno scambio di idee e nello stesso tempo esaminare anche il problema della questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Innanzitutto tengo a ribadire che non potevamo decidere di iniziare ieri la discussione generale, perché questa era già cominciata dal 21 luglio 1970. Ieri doveva concludersi la discussione generale: erano ancora iscritti a parlare tre oratori, tra i quali lei, onorevole Roberti; e siccome essi non erano presenti, è stata chiusa la discussione generale.

Per quanto riguarda la sua seconda osservazione, ella ha ragione: se ieri fosse stato presente, avrebbe partecipato alla riunione del Comitato ristretto. Debbo poi precisarle che un gruppo di emendamenti è stato presentato all'ultimo momento e non è certo colpa della Presidenza se emendamenti vengono presentati all'ultimo momento. Ciò, del resto, è accaduto altre volte. Abbiamo pregato gli eventuali presentatori di emendamenti di farceli pervenire al più presto, e questo per un atto di cortesia non tanto verso di me quanto nei riguardi dell'Assemblea.

CAPRARA. Signor Presidente, l'impegno che avevo preso di presentare i nostri emendamenti entro le 19 di ieri sera è stato da noi puntualmente mantenuto: entro quell'ora abbiamo presentato i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Gliene do atto, onorevole Caprara.

Nessuna difficoltà, da parte mia, ad una sospensione della seduta per un'ora, per consentire alla Giunta del regolamento di riunirsi e di esaminare gli emendamenti e la proposta concordata con il Senato.

Qual è il parere dei relatori sulla proposta di sospendere la seduta?

LUZZATTO, *Relatore*. Signor Presidente, alla fine della seduta di ieri, su sua richiesta, è stato convocato il Comitato ristretto per esaminare gli emendamenti che già erano stati presentati e quelli che sarebbero stati presentati. Il Comitato ristretto, riunitosi fino alle 21, ha potuto esaminare gli emendamenti già presentati e quelli presentati successivamente. L'onorevole Caprara ha comunicato al Comitato che, con gli ultimi, aveva presentato tutti gli emendamenti; e il Comitato ristretto li ha esaminati. Il Comitato ristretto ora non ha nulla in contrario a che la Giunta del regolamento si riunisca per esaminare le conclusioni dei lavori del Comitato ristretto stesso. Non vedo l'utilità di una ulteriore riunione del Comitato ristretto ma, con gli altri relatori ieri presenti, sono a disposizione della Giunta nella sua collegialità per riferire il punto di vista del Comitato sui nuovi emendamenti.

PRESIDENTE. Tanto vale, allora, che si riunisca soltanto la Giunta.

LUZZATTO, *Relatore*. È proprio questa la mia proposta.

CAPRARA. D'accordo.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Signor Presidente, poiché è stato affermato che alcuni emendamenti sarebbero stati presentati all'ultimo momento, desidero ricordare ai colleghi che non sarebbe stato materialmente possibile presentarli prima, perché il testo definitivo del progetto di regolamento è stato distribuito soltanto nella tarda mattinata di ieri.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Nessuno gliene fa addebito, onorevole Natoli, e del resto è accaduto altre volte.

CAPRARA. Li abbiamo presentati fin dal primo momento, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Caprara; lei li ha presentati fin dal primo momento. È soddisfatto?

Vi sono obiezioni alla proposta di sospensione?

ANDREOTTI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta e invito la Giunta del regolamento a riunirsi.

**La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 12.**

PRESIDENTE. Informo che la Giunta del regolamento si è riunita e ha espresso il suo parere sugli emendamenti agli articoli del progetto di nuovo regolamento.

Procederemo ora all'esame degli articoli, nel nuovo testo presentato alla Presidenza della Camera il 28 gennaio 1971 e risultanti dal documento II/1-bis.

Si dia lettura dell'articolo 1.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« All'atto della proclamazione, i deputati entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Caprara. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Desidero fare una succinta dichiarazione pregiudiziale complessiva sul dibattito di cui siamo per iniziare la fase finale: dichiarazione che illustrerò a nome anche dei deputati del gruppo del *Manifesto*.

Noi conveniamo assolutamente sulla necessità di intervenire con modifiche sostanziali sull'attuale struttura del regolamento della Camera, così come concordiamo sulla necessità di depennare da questo regolamento norme arcaiche ed inattuali, formalità rituali e defatiganti.

Siamo anche del parere che bisogna, in una nuova formulazione del regolamento, colpire i privilegi dell'esecutivo e che si debbano positivamente rendere chiari e spediti,

concreti e tempestivi i nostri lavori, soprattutto legandoli più direttamente all'attualità dello scontro sociale e della vicenda politica del nostro paese. Crediamo cioè che si debbano colpire con forza tutti quegli aspetti negativi che genericamente vanno sotto il nome di parlamentarismo e che debbano perciò emergere forme nuove di democrazia e nuovi modi di esercizio, concreto e responsabile, non delegato, della sovranità popolare.

Alcune misure delle proposte che ci stanno dinanzi vanno appunto in questo senso, e noi vogliamo riconoscerlo. Vanno cioè nel senso di approntare formule nuove e in qualche caso anche istituti nuovi che sono destinati a produrre effetti positivi.

Riteniamo che sia stato giusto, ad esempio, allargare la direzione delle Commissioni, arrivare ad una migliore distribuzione dei compiti fra le Commissioni e l'Assemblea, sottolineare un certo automatismo nell'iscrizione delle proposte di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. Egualmente opportuno è stato, inoltre, giungere ad una regolazione della discussione generale, alla valorizzazione di nuove procedure di informazione, alla determinazione e normalizzazione dei rapporti tra il Parlamento e quello che è, per così dire, il suo braccio di controllo sull'esecutivo, ossia la Corte dei conti.

Siamo particolarmente d'accordo su quanto ha avuto occasione di dichiarare anche ieri l'onorevole Luzzatto, quando ha sostenuto che la proposta di regolamento costituisce oggi non un punto di arrivo, ma semmai l'inizio di una fase sperimentale positiva.

Per quanto riguarda, ad esempio, la nuova norma contenuta nell'articolo 129 del progetto, a proposito delle interrogazioni in Commissione, noi riteniamo che si possa adottare questa norma e usare di questo nuovo istituto in modo da sperimentarne l'efficacia, salvo riconsiderarne l'opportunità dopo un periodo di esame e di sperimentazione pratica.

Diciamo però con altrettanta chiarezza, signor Presidente, che noi respingiamo come non scientifica la tesi della neutralità delle strutture parlamentari e del regolamento, convinti come siamo che non i rapporti materiali di potere nascono dalla legge, ma questa da quelli.

Perciò i propositi di ammodernamento e di sveltimento di alcune procedure spesso rappresentano soltanto delle esibizioni tecniche la cui vera e più profonda ragion d'essere è nel servire, storicamente, la dinamica tra i gruppi sociali e i gruppi politici.

Il progetto che ci sta dinanzi non sfugge a queste caratteristiche; esso, cioè, non elimina una ispirazione accentratrice, ripete pesanti limiti della iniziativa delle minoranze e annulla l'iniziativa delle minoranze più ridotte. Noi non siamo affatto per la difesa dell'individualismo e della atomizzazione del lavoro dei singoli parlamentari, ma il progetto che ci sta dinanzi minimizza l'iniziativa dei singoli deputati, iniziativa che va invece, a nostro parere, qualificata e organizzata, ma non cancellata. Il progetto di regolamento rischia di coinvolgere il Presidente in una serie di decisioni di merito che potrebbero comprometterne l'attuale imparzialità procedurale.

Inoltre, con le proposte che ci vengono sottoposte, si dilata la funzione dei capigruppo, senza nessuna garanzia, specie per i gruppi non omogenei al loro interno. Infine, si espropria l'opposizione — o almeno i gruppi che vogliono rimanere di opposizione — dei fondamentali diritti antagonisti e di critica, per esempio per quanto riguarda la questione dell'ordine dei lavori.

Arriviamo, cioè, al paradosso che, sotto la generica volontà di programmare i propri lavori, la Camera li programma in modo rigido e coercitivo: ed è forse questa l'unica sede nel nostro paese in cui la programmazione si presenti con queste caratteristiche e con questi aspetti.

L'arrendevolezza dell'opposizione tradizionale in questa materia, la sua accondiscendenza alla perdita di alcuni fondamentali ed efficaci diritti di contestazione della maggioranza paiono a noi avere il valore di una « contropartita ». Il regolamento viene cioè riformato in un certo modo per un obiettivo concreto che è venuto maturando politicamente. Nel momento in cui l'opposizione tradizionale non intende più rappresentare una alternativa di classe ma configura sempre di più se stessa come un interlocutore critico, per perpetuare, riformandole, le attuali strutture del paese e dello Stato, proprio in questo momento il regolamento diviene lo strumento contrattato per servire ad un preciso disegno, quello di una compartecipazione alla gestione dei lavori e del programma fra le oligarchie dei gruppi; ed in questo quadro il regolamento fissa rapporti privilegiati tra i gruppi maggiori.

Si comincia cautamente, ma volentersamente, dai metodi e dai comportamenti procedurali per giungere ai contenuti. Il regolamento, cioè, si presenta in questa fase come il documento che esprime la filosofia dei nuovi rapporti fra maggioranza ed opposizione.

Noi rifiutiamo, per quanto ci riguarda e con la modestia delle nostre forze, questo passaggio dalla dialettica parlamentare ad una specie di corporativismo istituzionale, perché in questo caso il Parlamento diviene non lo specchio ma il filtro del paese, filtro condizionato dai gruppi prevalenti, che sono così in grado di selezionare gli argomenti e che nella propria programmazione possono depurare quelli più scomodi.

È vero — ed ho concluso — che esiste il problema della funzionalità del Parlamento (e ripeto che accettiamo le modifiche che vanno in questa direzione), ma noi pensiamo che questo tema, del resto così vivo e ripetuto, debba essere affrontato in una direzione del tutto diversa e in modo non interclassista, come viene affrontato in questa sede. Riteniamo cioè che si debbano fare degli sforzi per condizionare e cancellare la prevalenza di fatto dell'esecutivo sui lavori parlamentari. Credo che debbano essere fatti dei passi contro l'esproprio di quei poteri di indirizzo e di controllo che spettano al Parlamento e che vengono oggi esercitati da corpi separati, da organizzazioni politico-economico-clientelari agenti al di fuori del Parlamento e dotate di forte struttura economica e politica.

Si tratta di recuperare al Parlamento ciò che al Parlamento è stato sottratto nella materia decisiva degli interventi di carattere economico e sociale. Dobbiamo cioè andare verso un allargamento qualitativo delle funzioni di indirizzo, e non soltanto di controllo, del Parlamento, assicurando una immediatezza di intervento; dobbiamo non accentuare, come qui viene fatto, l'accentramento e la delega permanente alla conferenza dei capigruppo, ma creare invece istituti nuovi ed originali, di democrazia reale, che siano in grado di affrontare quello che è il tema vero di questo dibattito e che non può essere eluso, il tema cioè del vuoto, del distacco del Parlamento dagli scontri sociali e dalle istanze nuove emergenti dal paese. Ci muoveremo, signor Presidente, con questo spirito, che è assieme uno spirito critico, ma anche positivo e costruttivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2:

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. All'apertura di ogni legislatura, l'Assemblea è presieduta provvisoriamente da uno

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

dei Vicepresidenti della legislatura precedente, secondo l'anzianità di elezione. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano per età.

2. I Segretari provvisori sono quattro, scelti fra quelli delle legislature anteriori, secondo il criterio previsto dal comma precedente. In loro mancanza si scelgono i deputati più giovani ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ARMANI, *Segretario*, legge:

1. Costituito l'Ufficio provvisorio, il Presidente, se occorre, proclama eletti deputati i candidati che subentrano agli optanti per il Senato della Repubblica o ai deputati optanti tra più collegi, subordinatamente per questi ultimi alla convalida nella circoscrizione di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti la Giunta provvisoria per la verifica dei poteri, costituita dai deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1., sostituire le parole: tra più collegi, con le parole: per uno dei collegi in cui è stato eletto.*

3. 1. **Cacciatore.**

CACCIATORE. Lo ritiro signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto.

2. L'elezione del Presidente della Camera ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Dal secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei voti ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 2.*

4. 2. **Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Nel testo proposto dalla Giunta per il regolamento l'elezione del Presidente della Camera è sottoposta ad alcuni *quorum* particolari fino alla maggioranza assoluta richiesta dopo il terzo scrutinio.

Ripeto qui l'osservazione che già feci durante il mio intervento sull'argomento nel luglio scorso. L'articolo 63 della Costituzione dice che: « Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza ». La Costituzione non prevede cioè alcuna maggioranza qualificata, alcuna procedura qualificata per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, mentre tutti sappiamo che in altri casi, come per esempio nell'articolo 64, la Costituzione prevede per l'adozione del regolamento di ciascuna Camera la maggioranza assoluta dei componenti della Camera stessa.

Ora, la previsione dell'articolo 4 che ci viene proposto è forse politicamente opportuna, ma noi dobbiamo domandarci se sia corretto, sul piano giuridico e costituzionale, sottoporre a condizioni e a procedure particolari ciò che la Costituzione non ha sottoposto a nessuna condizione e a nessuna procedura particolare.

Questa è la sostanza del mio emendamento. Desidero sottoporre ancora una volta alla considerazione della Giunta per il regolamento questa materia perché mi pare che approvare il testo del secondo comma dell'articolo 4 così come è proposto vada oltre e direi addi-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

rittura contro la Costituzione; anche se, ripeto, può esserci l'opportunità politica di richiedere una maggioranza più qualificata per l'elezione del Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 2., con il secondo comma, del regolamento in vigore.*

4. 3. **Lucifredi.**

Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Giunta su questi emendamenti?

**BOZZI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento Greggi 4.2 tende ad affidare l'elezione del Presidente della Camera alla maggioranza relativa, in quanto sopprime la norma prevista dal secondo comma dell'articolo 4.

A noi sembra eccessiva una procedura di tal genere e riteniamo, viceversa, preferibile la maggioranza qualificata richiesta nel nuovo testo, per dare maggiore prestigio alla funzione presidenziale.

Noi riteniamo — il tema è stato largamente discusso in sede di Giunta per il regolamento — che la nuova formulazione non debba dar luogo alle preoccupazioni che anche in sede di discussione generale sul nuovo testo di regolamento sono state formulate da alcuni settori. Si tratta, in questo caso, di una fiducia che non ha nulla a che vedere, ad esempio, con il rapporto fiduciario che si instaura tra Governo e Camera, che è un rapporto fiduciario continuativo, sulla base di un indirizzo politico e programmatico.

Il Presidente della Camera non ha un indirizzo politico; ha, naturalmente, un indirizzo di carattere costituzionale in quanto è garante del rispetto della Costituzione e del buon funzionamento della Camera. Pertanto, più larga è la base elettiva, più forte prestigio ne deriva sia alla personalità del Presidente, come sempre avviene nelle cose umane, sia anche a questa investitura fiduciaria che si esprime attraverso l'elezione.

Insistiamo quindi sul testo proposto dalla Giunta.

Per l'emendamento Lucifredi 4.3 valgono, signor Presidente, le stesse considerazioni.

**PRESIDENTE.** Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 4.2, sul quale la Giunta ha espresso parere contrario?

**GREGGI.** Lo ritiro, signor Presidente, e vorrei fare una precisazione.

Ritengo che non sia opportuno e corretto dettare norme di portata più ampia di quelle espressamente previste dalla Costituzione. Il principio vale in questo caso e mi pare debba valere anche in altri casi nei quali, a mio giudizio, alcune norme previste da questa proposta di regolamento vanno oltre il dettato costituzionale.

Con l'emendamento da me proposto intendo richiamare l'attenzione della Camera su questa mia perplessità. Di fronte all'opposizione della Giunta ritiro l'emendamento — per evitare un voto negativo — ma insisto sulla tesi che ho esposto e che mi sembra importante.

**PRESIDENTE.** Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Giunta.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 5.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« 1. Eletto il Presidente, si procede alla elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma successivo, il Presidente promuove le opportune intese fra i Gruppi.

3. Per le elezioni dei membri dell'Ufficio di Presidenza, ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 1. con il seguente:*

1. Nella seduta successiva alla formazione dei gruppi parlamentari, di cui agli articoli 14 e 15, si procede alla elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

5. 3. **Malagugini.**

**MALAGUGINI.** Lo ritiro, signor Presidente.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1. sostituire la parola: quattro, con la parola: sei.*

5. 1. **Roberti.**

*Al comma 3. sostituire, al terzo rigo, la parola: due, con la parola: tre.*

5. 2. **Roberti.**

ROBERTI. Ritiro gli emendamenti, signor Presidente, e desidero fare una breve dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Come ella sa, signor Presidente, la Giunta per il regolamento, non soltanto per questi emendamenti ma anche relativamente ad altre norme che ha dovuto codificare, si è trovata di fronte ad una grave alternativa: se dover procedere a codificare determinate norme o, viceversa, non doverle codificare e quindi non accogliere determinate proposte, in considerazione della particolare natura delle norme regolamentari della Camera nei confronti delle altre norme legislative.

Il regolamento della Camera è il regolamento dell'Assemblea più squisitamente politica della nazione; tuttavia si tratta di un complesso di norme che dovrebbe distaccarsi dalla contingenza di una certa formazione politica dell'Assemblea, proprio in considerazione del fatto che il regolamento dovrebbe regolare il funzionamento di un'Assemblea, per così dire, non nominata, non prevista, non prevedibile neppure, nelle sue componenti e nelle sue variazioni politiche attraverso le legislature successive.

Pertanto, in più di una circostanza, dovendo passare a sistemi diversi da quelli fin ora in uso e dovendo cercare di avviare l'Assemblea verso forme di funzionamento più consone allo sviluppo e al progresso tecnologico (che anche nell'Assemblea finisce per mettere le sue radici, come dimostra il passaggio a sistemi di votazione attraverso congegni elettronici), la Giunta ha pensato di dare a questo regolamento una impostazione certo innovativa, ma anche sperimentale. In più di una circostanza, noi membri della Giunta ci siamo trovati (ed ella lo sa, signor Presidente: anzi ci ha consigliato in questo senso) di fronte a situazioni nuove e abbiamo deciso di avviare un modo nuovo di funzionamento del Parlamento, salvo poi vedere, attraverso la sperimentazione pratica (dato che praticamente il regolamento è la fotografia di un'Assem-

blea che agisce, di uomini che si muovono, di posizioni politiche in contrasto), quali possibilità vi siano di procedere secondo una determinata posizione e di accentuarla, e quali motivi invece possano eventualmente consigliare delle modifiche.

In varie circostanze — come vedremo — si è seguito appunto questo criterio sperimentale: discussione degli articoli, composizione e ripartizione delle Commissioni parlamentari, e via di seguito.

Noi abbiamo proposto un emendamento che, tenendo conto appunto della mutata situazione del Parlamento odierno rispetto a quello di cento anni fa, accrescesse la composizione dell'Ufficio di Presidenza nel numero dei Vicepresidenti. Questo per rendere l'Ufficio di Presidenza, sotto un certo aspetto, più estesamente ed analiticamente rappresentativo della funzione parlamentare e per conferire, quindi, all'azione di guida, di moderazione e di indirizzo, che attraverso questo regolamento si affida in misura maggiore alla Presidenza, una più agevole possibilità di svolgimento. Abbiamo proposto, quindi, l'aumento dei Vicepresidenti da quattro a sei, tenendo conto che la Camera ha aumentato notevolmente il numero dei suoi componenti, per cui i quattro Vicepresidenti — che costituivano una specie di proiezione, non dico numerica, ma sotto un certo aspetto proporzionale di un'Assemblea costituita da circa 400 componenti — non corrispondevano più, nel numero, ad un'Assemblea che si è estesa ad oltre 600 membri.

Nelle assemblee legislative di altri paesi è stato adottato un sistema analogo. La Francia, ad esempio, nei regolamenti del dopoguerra, ha esteso il numero dei vicepresidenti da quattro a sei. Le stesse funzioni di ordine tecnico che l'Assemblea si è assunta, le udienze conoscitive, la maggiore necessità di seguire da vicino i lavori delle Commissioni, tutto — a mio avviso — giustificava questo aumento del numero dei Vicepresidenti. Senonché, noi dobbiamo coniare una norma il più possibile astratta, ma destinata a regolare i lavori di un'Assemblea politica, e quindi, sotto un certo aspetto, legata alle situazioni concrete e contingenti. Questo ha creato delle difficoltà nell'accettazione in concreto, di questi criteri che invece — ripeto — in astratto erano largamente condivisi.

Pertanto, nell'intento — che ci siamo proposti in sede di Giunta per il regolamento e anche in seno al Comitato ristretto — di cercare di giungere sempre a soluzioni il più

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

possibile uniformi, non vorrei dividere né il Comitato né l'Assemblea con una votazione formale su questo emendamento, ma vorrei semplicemente sottolineare che, per questa, come per altre parti del regolamento, si tratta di una posizione attuale, contingente e sperimentale.

Nulla vieta che lo stesso Ufficio di Presidenza, le stesse riunioni dei Capigruppo parlamentari, che saranno, come si vedrà, più « istituzionalizzate » attraverso questo regolamento, possano in prosieguo di tempo riesaminare questo problema, e rendersi promotori presso la Giunta per il regolamento — anzi potrà essere anche la Giunta per il regolamento stessa a rendersene promotrice — di una eventuale modifica in questo senso, così come potrà avvenire per altre norme che questo regolamento andrà a codificare.

Con questa dichiarazione, signor Presidente, ritiro i due emendamenti.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire le parole:* devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari, *con le parole:* devono essere rappresentati tutti i Gruppi politici.

5. 4. **Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

**CAPRARA.** Signor Presidente, ella mi aveva assicurato di farmi conoscere il parere della Giunta.

**PRESIDENTE.** Lo sentirà dopo. La Giunta si è riunita e non può anticipare quello che dirà volta a volta secondo gli emendamenti che si presenteranno al nostro esame.

**CAPRARA.** D'accordo, signor Presidente.

L'emendamento che noi proponiamo al secondo comma dell'articolo 5 tende a fare in modo che nell'Ufficio di Presidenza siano rappresentati tutti i gruppi politici. Noi sosteniamo questa posizione per il fatto che vi sono casi in cui una minoranza non coincide con il gruppo del quale fa parte. La nostra proposta cioè è di fare in modo che l'Ufficio di Presidenza sia il più largamente possibile rappresentativo di tutte le componenti politiche dell'Assemblea. Noi non difendiamo affatto l'individualismo del singolo parlamentare e accettiamo senz'altro il principio del raggruppamento dei parlamentari in modo democratico nei gruppi parlamentari, ai quali spetta una

forma nuova di direzione dei lavori dell'Assemblea; vogliamo però evitare che si realizzino in qualche occasione forme di maggioranza coercitive, che escludano e rifiutino le minoranze più ristrette della nostra Assemblea. Siamo cioè del parere di una rappresentanza, negli organismi istituzionali della Camera, reale e non delegata. Per giungere a questo penso che si debbano ridurre le rappresentanze dei gruppi prevalenti e dei gruppi maggiori a vantaggio di una più larga rappresentanza di tutte le minoranze escluse.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 5 ?

**BOZZI, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi, come è noto, la rappresentanza è data ai gruppi parlamentari sia nell'Ufficio di Presidenza sia in altre manifestazioni dell'attività della Camera. Questa espressione « gruppi parlamentari » è nella Costituzione, in un comma dell'articolo 72, che dà appunto rilievo costituzionale a questo tipo di raggruppamento che in definitiva, nella realtà della Costituzione, nella Costituzione vivente non in quella formale, altro non è che la proiezione, in seno alle due Camere, dei partiti politici. I partiti politici hanno anch'essi un rilievo costituzionale e agiscono nell'interno delle Assemblee attraverso i gruppi parlamentari.

Ora, il nostro schema di regolamento cerca un giusto equilibrio, di attuare un temperamento (secondo il mio punto di vista e il punto di vista dei colleghi della Giunta, felicemente concorde), fra il principio personale, individuale e soggettivo, del riconoscimento dei poteri che al deputato come tale, al parlamentare in genere, derivano dalla Costituzione, e la struttura organica della Camera, che deriva appunto dalla formazione dei gruppi parlamentari. Si tratta di trovare il punto di incontro fra queste due esigenze, ognuna delle quali ha un suo proprio fondamento costituzionale.

Fatte queste premesse, a me pare che l'emendamento dell'onorevole Caprara sconvolga questa logica del regolamento in quanto tende a dare la rappresentatività a gruppi politici, i quali pur avendo diritto al massimo rispetto, non rappresentano in modo sufficientemente organico una proiezione delle forze vive del paese in seno al Parlamento. È da tener presente, signor Presidente, onorevoli colleghi, che noi abbiamo ammesso una facilitazione nella costituzione dei gruppi parla-

mentari; anche se essi non raggiungono il numero richiesto, come regola generale noi consentiamo la costituzione dei medesimi quando rappresentino partiti e organizzazioni attivi sul piano nazionale. Evidentemente però i gruppi cosiddetti politici non debbono entrare in questa struttura, perché altrimenti entrerebbero di buon diritto nelle eccezioni. D'altra parte, non si può nemmeno indulgere ad una sorta di proliferazione (per non dire addirittura di frantumazione) che nuocerebbe al buon andamento del lavoro della Camera, e anche alle giuste ragioni di rappresentatività.

Ci troviamo di fronte ad un fiorire di correnti. Possono piacere o meno (a me personalmente piacciono molto poco), ma sono un fenomeno con il quale bisogna fare i conti. Istituzionalizzare i gruppi politici potrebbe portare anche all'allontanamento dai partiti di origine, sia pure solamente a fini parlamentari, di correnti, che si costituirebbero in gruppi politici per entrare nell'ufficio di Presidenza o per acquisire diritti parlamentari: e questo non è certamente un indirizzo che vada incoraggiato ma anzi, per il migliore lavoro della Camera, va scoraggiato.

Per queste considerazioni a nome della Giunta per il regolamento esprimo parere contrario all'emendamento Caprara 5.4.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, insiste per il suo emendamento 5.4?

CAPRARA. Non insisto, signor Presidente, dichiarando però di non essere convinto: le argomentazioni dell'onorevole Bozzi non mi pare rispondano alla questione da me sollevata, anche perché non c'è possibilità alcuna di lasciar passare nell'Ufficio di Presidenza la rappresentanza di correnti, in quanto nel successivo articolo, che si riferisce alla composizione dei gruppi, è precisato che per gruppi si intende organizzazioni politiche autonome strutturate nei luoghi di lavoro e in tutto il paese. Evidentemente, in questo caso, sarebbe assai difficile l'ingresso di correnti nell'ufficio di Presidenza.

Noi non sosteniamo l'individualismo del singolo parlamentare, ma il raggruppamento in gruppi, e non vediamo perché soltanto i gruppi maggiori, o quelli che raggiungono un *quorum* arbitrario di componenti, abbiano la possibilità di far parte dell'Ufficio di Presidenza.

In occasioni di recenti dibattiti ella stesso, signor Presidente, molto razionalmente ha riconosciuto che anche i gruppi non rappre-

sentati a causa del meccanismo arbitrario del regolamento (arbitrario anche se è di scelta comune) dovevano essere consultati, così come dovevano essere consultati deputati non rappresentati in gruppi determinati. Comunque, non insisto sull'emendamento per non compromettere questa impostazione politica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 6 e 7 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ARMANI, Segretario, legge:

#### ART. 6.

1. Lo spoglio delle schede per la elezione del Presidente è compiuto in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio.

2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto subito da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.

(È approvato).

#### ART. 7.

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Questori e dai Segretari.

2. Il Presidente della Camera informa il Presidente della Repubblica e il Senato della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.

ARMANI, Segretario, legge:

« 1. Il Presidente rappresenta la Camera e assicura il buon andamento dei suoi lavori nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il regolamento. Sovrintende a tal fine alle funzioni attribuite ai Questori e ai Segretari.

2. In applicazione delle norme del regolamento, il Presidente concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole da:* e assicura il buon andamento dei suoi lavori, *fino alle parole:* osservare il regolamento, *con le parole:* e assicura la regolarità dei suoi lavori e dell'amministrazione interna.

8. 1. **Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

*Al comma 2, sostituire le parole da:* il Presidente concede la facoltà di parlare, *sino alla fine del comma, con le parole:* dà la parola secondo l'ordine di richiesta, assicura la regolarità della discussione tutelando la libertà di espressione e di iniziativa, indice le votazioni e ne annunzia il risultato.

8. 2. **Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli.

**CAPRARA.** Gli emendamenti hanno un contenuto assai chiaro. Nel primo comma, ad esempio, mi pare pleonastica l'affermazione secondo cui il Presidente fa osservare il regolamento. Noi proponiamo di sostituire questa espressione con le parole: « e assicura la regolarità dei suoi lavori e dell'amministrazione interna ». L'emendamento 8.2 tende a porre in rilievo la necessità che il Presidente assicuri la regolarità della discussione e tuteli la libertà di espressione e di iniziativa dei singoli deputati.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 8 ?

**BOZZI, Relatore.** Per quanto concerne il primo comma, vorrei fugare un dubbio se per avventura esso esistesse nell'animo del collega Caprara. Quando si usa l'espressione « buon andamento », del resto mutuata da identica espressione della Costituzione, non si vuol significare che il Presidente ha la facoltà di entrare nel merito dei lavori della Camera. L'espressione in questione, cioè, non ha significato contenutistico. Il Presidente assicura la regolarità della discussione, è, come tutti sappiamo, il moderatore. Noi riteniamo, quindi, di dover mantenere la formula proposta dalla Giunta per il regolamento.

In ordine all'emendamento presentato al secondo comma dell'articolo, accetteremmo di sostituire l'espressione « concede la facoltà di parlare » con quella suggerita di « dà la parola ». In realtà la formula « concede la facoltà di parlare » può far pensare ad una concessione da parte del Presidente, ad un atto ammissivo, mentre si tratta di esercizio di un diritto da parte del parlamentare, ovviamente sempre che tale diritto sia conforme al regolamento.

Non possiamo viceversa accettare l'inciso « secondo l'ordine di richiesta », poiché nell'articolo 37, primo comma, di questo schema di regolamento, in conformità del resto a quanto già avviene, è prevista la possibilità che il Presidente alterni, nel dare la parola, un oratore a favore ed un oratore contro. Il che mi sembra una cosa logica e da mantenere.

**PRESIDENTE.** Onorevole Caprara, mantiene i suoi emendamenti 8.1 ed 8.2, non accettati dalla Giunta ?

**CAPRARA.** Li ritiro, pur non essendo convinto delle argomentazioni esposte dal relatore Bozzi.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Giunta, con la modifica proposta dal relatore, tendente a sostituire, al secondo comma, le parole « concede la facoltà di parlare », con le parole: « dà la parola ».

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. A tal fine essi possono essere convocati dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno ».

**PRESIDENTE.** A questo articolo non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« 1. I Questori garantiscono collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

Camera, vigilando sull'applicazione delle norme e delle direttive del Presidente.

2. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera secondo le disposizioni del Presidente ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole:* vigilando sull'applicazione delle norme e delle direttive del Presidente, *con le parole:* applicando le decisioni e risoluzioni dell'Assemblea.

10. 1. **Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

*Al comma 2, sostituire le parole:* sovrintendono alle spese, *con le parole:* controllano la legittimità delle spese.

10. 2. **Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli.

**CAPRARA.** Per quanto attiene al primo comma, propongo che i questori siano impegnati ad applicare le decisioni e le risoluzioni dell'Assemblea che, abbiamo visto, sono ulteriormente specificate. In ordine al secondo comma, mi rendo conto che la materia ad esso attinente è abbastanza delicata. Propongo comunque che all'espressione « sovrintendono alle spese », che non è molto chiara né esplicita, sia sostituita la formula « controllano la legittimità delle spese ».

**PRESIDENTE.** Quale è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 10 ?

**BOZZI, Relatore.** È ovvio che — in merito all'emendamento proposto al primo comma — in sede di discussione del bilancio preventivo e consuntivo della Camera, la Camera stessa può indicare direttive che saranno certamente tenute in conto dal Presidente. Noi riteniamo, dunque, anche per dare maggiore prestigio alla figura del Presidente, che sia da mantenere il testo della Giunta per il regolamento.

Quanto al secondo emendamento, onorevole Caprara, i questori non sono una specie di Corte dei conti della Camera; non control-

lano cioè le spese fatte da altri, ma sono essi stessi degli organi attivi di spesa, come ha esperienza chiunque abbia fatto parte dell'Ufficio di Presidenza. Ella vorrebbe introdurre un concetto che è profondamente innovativo e che, per tale ragione, non possiamo accogliere.

**PRESIDENTE.** Onorevole Caprara mantiene i suoi emendamenti 10.1 e 10.2. non accettati dalla Giunta ?

**CAPRARA.** Li ritiro. Desidero comunque ricordare all'onorevole Bozzi, quanto al secondo argomento da lui portato, che il bilancio della Camera deve evidentemente avere soprattutto i requisiti dell'autonomia. Ricordo che il regolamento del Senato introduce un organo collegiale di controllo sul bilancio, organo che noi non abbiamo. Ritenevo, presentando l'emendamento in questione, di arrivare alla istituzione, anche nel nostro caso, di un controllo effettivo di carattere collegiale.

**PRESIDENTE** Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Giunta.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 11.

**ARMANI, Segretario, legge:**

« I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, dopo le parole:* e non vi sia alterazione dei discorsi, *aggiungere le parole:* curano la tempestiva trasmissione alla

RAI-TV dei documenti e testi integrali dei dibattiti e delle deliberazioni della Camera; concorrono al regolare andamento della Camera in base alle funzioni ad essi demandate dal regolamento.

**11. 1. Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

**CAPRARA.** Ferma restando l'assoluta autonomia della elaborazione delle informazioni da parte dei giornalisti della RAI-TV, ritengo che debba essere istituzionalizzata la trasmissione dei documenti e degli atti autentici ed integrali della Camera alla stessa RAI-TV. Ripeto, non tanto perché i giornalisti vedano diminuita la loro funzione assolutamente indipendente e assolutamente autonoma, ma in modo che vi sia una documentazione ufficiale degli *Atti* della Camera, ai quali evidentemente si può fare continuamente riferimento.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Giunta sull'emendamento presentato all'articolo 11 ?

**BOZZI, Relatore.** L'emendamento non è privo di una qualche ragione d'essere. Noi però abbiamo tutelato l'essenziale (in un articolo che vedremo) dicendo che il Presidente dispone direttamente nei casi in cui la televisione debba effettuare una ripresa diretta delle sedute della Camera.

**CAPRARA.** Ma è un'altra cosa !

**BOZZI, Relatore.** È ovvio che è un'altra cosa, però è molto importante. Ma arriviamo al punto. In questo articolo, giustamente, l'onorevole Caprara ha fatto salvo il diritto di elaborazione giornalistica, che noi naturalmente non potremmo comprimere. Non è che possiamo mandare delle veline alla RAI-TV, anche perché sarebbero veline molto pesanti, costituite di parecchi fogli. Ma a noi sembra che questo emendamento non corrisponda alla esigenza della informazione, in quanto si dovrebbe ad ogni seduta, qualunque essa sia (perché è un obbligo che non ha eccezioni: non è nemmeno una facoltà, ma un dovere preciso), si dovrebbe — dicevo — a ogni seduta (cioè alla seduta successiva, perché il resoconto stenografico — per giunta, di carattere provvisorio — si ha il giorno successivo, e già la

Camera compie al riguardo cose che veramente hanno, vorrei dire, dello straordinario, fornendo il resoconto stenografico immediatamente), dovremmo — dicevo — il giorno successivo inviare alla RAI-TV la documentazione concernente tutto il complesso dei nostri lavori. Ora io non so se il mandare tutto questo materiale — a volte numeroso, tecnico, con interventi vari — possa servire proprio allo scopo che l'onorevole Caprara intende raggiungere, o piuttosto questo scopo non possa essere raggiunto assai meglio — nell'autonomia professionale — dai giornalisti della RAI-TV, fatto salvo il potere, per le sedute di maggiore importanza, di fare intervenire per la ripresa diretta la RAI-TV.

Queste sono state le nostre preoccupazioni, alle quali se ne aggiunge un'altra: che non so poi nemmeno se gli uffici della Camera possano scrupolosamente adempiere questo nuovo compito evidentemente assai gravoso.

**PRESIDENTE.** Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 11.1, non accettato dalla Giunta ?

**CAPRARA.** Non insisto, signor Presidente. Prendo atto comunque che l'onorevole Bozzi ha riconosciuto quanto meno una certa fondatezza della nostra proposta.

Ribadisco che da parte nostra intendevano con questo emendamento tutelare, anzi, se mi consente, signor Presidente, sviluppare ed esaltare la funzione di autonomia e di elaborazione professionale dell'informazione da parte dei giornalisti della RAI-TV, perché mi pare che questa autonomia venga certamente compromessa non tanto da noi ma, evidentemente, da altre fonti politiche e da altre fonti di potere. In questo modo quindi noi agevoliamo l'esercizio di una funzione autonoma del giornalismo anche radiotelevisivo, lasciando da parte tutto il resto della stampa che evidentemente ubbidisce ad altre funzioni e ad altre matrici politiche e sociali. Ma pensiamo che il tema debba essere affrontato per garantire tempestivamente una piena autenticità dei lavori del Parlamento: voglio dire che dobbiamo tutelare l'autonomia piena dell'informazione giornalistica, come dobbiamo nello stesso momento tutelare l'autonomia piena della autenticità degli *Atti* e dei documenti della Camera.

Il problema al quale allude il collega Bozzi, cioè quello delle riprese televisive, ovviamente non ha nulla a che fare con questo che è soltanto l'aspetto della informazione giornalistica e non della ripresa del video.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne forma l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i reclami circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vi esercita la vigilanza attraverso un apposito Comitato.

3. L'Ufficio di Presidenza, con provvedimenti resi esecutivi mediante decreti del Presidente: nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera; detta le norme relative all'amministrazione e alla contabilità interna, all'ordinamento dei servizi, alla carriera, al trattamento economico e di quiescenza ed alla disciplina dei dipendenti della Camera; decide in via definitiva sui ricorsi che attengono alla posizione e alla carriera giuridica ed economica di tutti i dipendenti della Camera; delibera sulle condizioni di ammissibilità degli estranei nell'ambito del Palazzo della Camera.

4. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 61.

5. L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino alla riunione della nuova Camera ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* decide i reclami, *fino alle parole:* convocazione dei gruppi.

12. 1. **Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

*Al comma 3, dopo le parole:* estranei nell'ambito del palazzo della Camera *aggiungere le parole:* quattro rappresentanti eletti e revocabili da assemblee periodiche e unita-

rie del personale della Camera intervengono alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza che abbiano all'ordine del giorno materie riguardanti l'amministrazione e contabilità interna, l'ordinamento dei servizi, la carriera, il trattamento economico e di quiescenza, la disciplina, i ricorsi che attengono alla posizione ed alla carriera giuridica ed economica.

12. 2. **Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli.

CAPRARA. La materia anche qui è estremamente chiara. Io non intendo svolgerla perché mi riferisco direttamente ai due testi che abbiamo presentato. Tuttavia vorrei dire qualche parola sull'emendamento al comma 3.

Al comma 3 il nostro emendamento introduce una partecipazione dei funzionari della Camera, in generale dei dipendenti della Camera, alle decisioni che li riguardano. Ricordo che l'articolo 12, appunto al comma 3, non solo detta le norme relative all'amministrazione e alla contabilità interna, ma anche all'ordinamento dei servizi, alla carriera, al trattamento economico e di quiescenza e alla disciplina dei dipendenti della Camera. Infine, decide in via definitiva sui ricorsi che attengono alla posizione e alla carriera giuridica ed economica di tutti i dipendenti della Camera.

Ferma restando la materia che riguarda il regolamento interno dei dipendenti della Camera, a noi pare che debba realizzarsi una forma di partecipazione e di intervento dei dipendenti della Camera, nel momento in cui vengono trattati problemi che li riguardano. È chiaro infatti che questi dipendenti della Camera — e lei, signor Presidente, meglio di me evidentemente li tutela — proprio nel momento in cui si decide sui loro ricorsi, che attengono alla materia della collocazione giuridica, e nel momento in cui si decide dell'organizzazione dei servizi, sono totalmente esclusi dall'organo che su questa materia deve adottare le decisioni. Noi proponiamo pertanto che vi siano assemblee periodiche, ma unitarie, del personale della Camera, che quindi queste assemblee eleggano volta a volta (e siano pertanto revocabili) quattro rappresentanti designati ad intervenire quando si tratta di questioni che riguardano i dipendenti della Camera, i quali — e concludo — con questo articolo vengono

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

praticamente esclusi dalla formazione delle decisioni soprattutto in materie delicate quali l'organizzazione dei lavori e i ricorsi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

BOZZI, *Relatore*. Con il primo emendamento si propone di sopprimere al secondo comma dell'articolo 12 l'inciso: « decide i reclami circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi ». Non si vede perché debba essere soppressa questa attività, perché non debba essere affidata all'Ufficio di Presidenza. In realtà ci possono essere dei casi dubbi nei quali un organo decidente occorre e a noi sembra che questo organo decidente non possa essere altro che un organo collegiale, ma ristretto e nello stesso tempo rappresentativo di tutta la Camera, qual è l'Ufficio di Presidenza.

Per quanto riguarda il secondo emendamento 12.2. non è che questo problema non abbia un qualche fondamento. Però non è sembrato alla Giunta che sia la sede del regolamento quella nella quale disciplinare una materia di questo genere che riguarda il personale. Come è noto esiste un regolamento del personale, che regola lo svolgimento della carriera, i reclami, eccetera, e potrà essere quella la sede nella quale affrontare e risolvere un problema di questo genere.

Ricordo che, quando fui questore della Camera, non fu presa mai nessuna decisione senza avere largamente consultato i rappresentanti delle varie categorie, in incontri a volte anche vivaci. Se un problema di questo genere vuole essere istituzionalizzato, o debba essere istituzionalizzato, non è comunque questa la sede normativa più idonea. Quindi, sotto questo profilo, per le ragioni esposte esprimiamo parere negativo sia al primo sia al secondo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene i suoi emendamenti 12.1 e 12.2, non accettati dalla Giunta?

CAPRARA. Non insisto sul primo emendamento, ma mantengo il secondo.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. La proposta dell'onorevole Caprara, come mi è parso di capire dalla risposta data dall'onorevole Bozzi a nome della Giunta, non viene respinta nella sua concezione e nella sua impostazione generale dalla Giunta per il regolamento. Cioè viene riconosciuta questa istanza di partecipazione da parte del personale dipendente della Camera per quanto riguarda le questioni che attengono ai propri peculiari interessi ed alla propria carriera.

Si tratta, secondo la risposta data dall'onorevole Bozzi, di precisare la sede più opportuna e più idonea per l'accoglimento di questa istanza.

Vorrei sottoporre all'onorevole Caprara la seguente considerazione: se la Giunta per il regolamento, per bocca dell'onorevole Bozzi e degli altri suoi componenti, ritiene che l'istanza contenuta nell'emendamento Caprara sia fondata ed accoglibile e palesa in questo modo il proprio convincimento che la materia debba essere discussa e istituzionalizzata in sede di regolamento particolare, l'onorevole Caprara potrebbe — una volta acquisite queste affermazioni — non insistere per il voto del proprio emendamento per evitare che una votazione che indubbiamente in questa Assemblea sia pure in sede di modifiche al regolamento presenta una incidenza di ordine politico contingente, possa domani costituire un precedente negativo per l'accoglimento di questa possibile sistemazione della istanza prospettata nella sede propria.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara?

CAPRARA. Signor Presidente, intanto desidero prendere atto che la Giunta riconosce la validità di questo emendamento che non figurava tra quelli prima presentati al progetto di modifica che stiamo esaminando. Noi siamo del parere, per la verità, di sottolineare e di insistere sulla necessità di giungere a questa modifica.

Pertanto, tenuto conto di quanto si è detto, formuliamo una proposta: cioè proponiamo alla Giunta e a lei, signor Presidente, di sospendere l'approvazione definitiva di questo comma per dare la possibilità al Comitato ristretto della Giunta di elaborare un testo sul quale sia possibile collegialmente convenire.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, la mia vuole essere intesa come una dichiarazione di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

voto sull'emendamento Caprara se detto emendamento viene mantenuto. Se esso non viene mantenuto, la mia è una dichiarazione di voto sull'articolo.

Vorrei dire che sono contrario all'emendamento Caprara per le ragioni che sono state già illustrate dalla Giunta; però è mio convincimento — che ho avuto già occasione di esprimere, come ella sa, signor Presidente, in seno all'Ufficio di Presidenza — che questa materia debba essere in opportuna sede riveduta ed approfondita. Io ritengo che sia soltanto in base al sopravvivere di una tradizione, che non ha più ragione di essere, che gli impiegati ed i funzionari del Parlamento e degli altri organi costituzionali, siano privi di quelle garanzie costituzionali che l'articolo 113 della Costituzione assicura a tutti i cittadini.

Non è certo un problema da affrontare in questa sede; però mi permetto di approfittare dell'occasione per esprimere la mia ferma convinzione che a ciò si debba arrivare, cioè che si deve arrivare ad una forma di tutela giurisdizionale in favore dei dipendenti dalle Camere.

**PRESIDENTE.** Do senz'altro atto all'onorevole Lucifredi che questa questione fu sollevata da lui stesso ed anche da altri in sede di Ufficio di Presidenza, il quale non la respinse, ma si riservò di esaminarla nel suo complesso al momento opportuno.

Tuttavia è chiaro che questa questione non può essere inserita in un articolo del regolamento. È evidente che si tratta di un impegno che oggi prende la Presidenza nel senso di esaminare il delicato problema al momento e nelle sedi opportuni per risolverlo nel suo complesso.

**BOZZI, Relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOZZI, Relatore.** Poco fa ho espresso il punto di vista della Giunta affermando che la Giunta era di opinione che questa non fosse materia da inserire nel regolamento della Camera ma materia da riservare al regolamento del personale che rientra nella competenza dell'Ufficio di Presidenza, organo nel quale sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari, compreso il gruppo misto, come è noto.

Quindi la mia era una dichiarazione formale di competenza, in un certo senso pregiudiziale. Tuttavia io stesso parlando ho

espresso non solo un mio punto di vista personale favorevole ma anche una certa propensione generale favorevole, che era tra i colleghi *uti singuli* che fanno parte della Giunta. Dico questo perché nei confronti di questo problema non può esservi una opinione collegiale della Giunta, in quanto, nel momento in cui la Giunta riconosce non essere esso di propria competenza, non ha ovviamente competenza ad esprimere un parere giuridicamente rilevante.

Tuttavia al di là di questo schematismo formale posso dire che i colleghi della Giunta sono favorevoli a che il problema venga nella sede competente esaminato e siano accolte le esigenze fondamentali prospettate nello emendamento Caprara.

Ritengo che se venisse presentato un ordine del giorno in questo senso, la Camera non avrebbe difficoltà ad approvarlo, impegnando quindi l'Ufficio di Presidenza a tradurre poi in adeguate norme i principi contenuti in questo emendamento.

**GUI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GUI.** È soltanto per chiedere una precisazione, signor Presidente, al relatore ed alla Giunta. Al n. 2 dell'articolo 12 si dice che l'Ufficio di Presidenza decide i reclami circa la costituzione o la prima convocazione dei gruppi; al n. 4 dell'articolo 12 si dice che l'Ufficio di Presidenza decide sulle sanzioni proposte dal Presidente ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 61. Queste sono due norme che riguardano i deputati; vorrei sapere se c'è la possibilità di appellarsi alla Assemblea o no. Se questa possibilità non ci fosse, noi creeremmo, a mio avviso, un giudice, rispettabilissimo, quale l'Ufficio di Presidenza, all'interno del quale, tuttavia, non sono rispettate le proporzioni dell'Assemblea.

**BOZZI, Relatore.** Ritengo che questo problema potrebbe essere esaminato in sede di discussione dell'articolo 61.

**PRESIDENTE.** È soddisfatto, onorevole Gui?

**GUI.** Signor Presidente, il mio era sostanzialmente un quesito che rivolgevo al relatore.

**PRESIDENTE.** Accetta pertanto che questo problema venga esaminato in sede di discussione dell'articolo 61?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

GUI. Accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, insiste per la votazione del suo emendamento 12.2, dopo la dichiarazione del relatore Bozzi? Mi permetta di ricordarle che un eventuale rigetto potrebbe compromettere un principio sul quale tutti sono d'accordo.

CAPRARA. Noi riteniamo che la sede più adatta per risolvere il problema da noi sollevato sia questa. La sede in cui si discuterà il regolamento interno del personale non sarà l'Assemblea sovrana. Insistiamo quindi perché si giunga ad una chiara presa di posizione politica attraverso una votazione.

NICCOLAI GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLAI GIUSEPPE. Desidero dichiarare che il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano voterà a favore dello emendamento Caprara 12.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caprara 12.2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogni qualvolta lo ritenga utile anche su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

13. 2. Caprara, Milani, Natoli, Pintor.

CAPRARA. Rinuncio a svolgere l'emendamento che si illustra da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

BOZZI, *Relatore*. La maggioranza ritiene che questo emendamento, che intende sopprimere l'articolo 13, cioè l'istituto della Conferenza dei capigruppo, non meriti particolare attenzione. Questo emendamento soppressivo deve essere guardato con riferimento ad un altro emendamento presentato dallo stesso onorevole Caprara all'articolo 24.

In sostanza, vi è il tentativo di svuotare i compiti della Conferenza dei capigruppo. Vedremo, quando parleremo dell'articolo 24, che tipo di svuotamento l'onorevole Caprara ritiene di proporre. Per il momento, noi riteniamo che sull'esperienza dei lavori parlamentari la Conferenza dei capigruppo — che già funziona praticamente dal 1950, ossia da quando l'istituto è stato introdotto — debba meritare l'attenzione che l'articolo 13 ad essa conferisce.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 13.2?

CAPRARA. Signor Presidente, proprio in relazione al riferimento all'articolo 24 vorrei assicurare l'onorevole Bozzi che noi non vogliamo soltanto esprimere un tentativo di sopprimere questo vertice istituzionalizzato e autoritario che è la conferenza dei capigruppo, ma vorremmo evidentemente sopprimerlo del tutto. Poiché non abbiamo la possibilità di far accettare la nostra tesi, non insistiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Giunta.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« 1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché il Gruppo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

almeno venti circoscrizioni proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi.

3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.

4. I deputati i quali o non abbiano fatto la dichiarazione prevista dal terzo comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

1. Entro due giorni dalla prima seduta i deputati devono dichiarare per iscritto al Segretario generale della Camera a quale Gruppo intendano appartenere.

2. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre che i deputati che dichiarano di volerli appartenere siano associati in un unico movimento politico autonomo, titolare di una iniziativa pubblica, permanente, con strutture organizzate nei luoghi di produzione e nel paese (*subordinata*: o siano stati eletti in liste impegnate su un programma comune).

3. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista dal primo comma o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico gruppo misto.

4. Entro quattro giorni dalla prima seduta la Camera è convocata per approvare la costituzione dei Gruppi. La Camera quando ne sia fatta richiesta può successivamente autorizzare la costituzione di nuovi Gruppi e decidere i reclami.

14. 5. **Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. L'emendamento si riferisce al complesso dell'articolo 14; noi formuliamo un diverso meccanismo per la costituzione dei gruppi parlamentari. Soprattutto, non pensiamo che si debbano accettare le formulazioni presentate nel progetto, anche se corrette rispetto a quelle del regolamento attuale.

Sosteniamo la necessità che i deputati associati in un unico movimento politico autonomo, titolare di una iniziativa pubblica e permanente e con una struttura organizzata nel paese, abbiano la possibilità di costituire un gruppo parlamentare. Mi pare che questa sia una formulazione oggettiva rispetto al fatto che in generale la costituzione dei gruppi parlamentari viene fatta quasi sempre sulla misura di determinate posizioni e di determinati esiti delle campagne elettorali, e quindi del voto. Noi riteniamo che si debba giungere, invece, ad un meccanismo oggettivo, evitando in qualche modo le fluttuazioni nei principi di costituzione del gruppo che calzano come vestiti fatti su misura su partiti e su gruppi usciti dall'esito elettorale. Proponiamo che vi sia una norma positiva ed oggettiva piuttosto che un continuo aggiustamento, che la maggioranza o le maggioranze fanno, in relazione ai risultati elettorali.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 3., sostituire la parola: appartengono, con le parole: intendono iscriversi.*

14. 1. **Lucifredi.**

*Al comma 4., sostituire la parola: appartengono, con le parole: siano iscritti.*

14. 2. **Lucifredi.**

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerli.

LUCIFREDI. Ritiro gli emendamenti, signor Presidente, e ne illustro brevemente la ragione. Essi tendevano ad uno stesso scopo, interpretativo del testo approvato dalla Giunta. Ritirandoli, voglio spiegare detto intento interpretativo, nella fiducia che gli onorevoli relatori mi possano dire che anch'essi interpretano nello stesso modo la norma che stiamo per votare. La differenza fondamentale tra il testo proposto dalla Giunta e quello dei miei emendamenti è in relazione alla parola « appartengono ». Mi era sembrato (mi auguro di avere sbagliato) che il testo della Giunta potesse essere interpretato nel senso che vi fosse una certa automaticità della appartenenza al gruppo del deputato eletto. Ad esempio, io che parlo per il fatto di essere eletto nelle liste della democrazia cristiana automaticamente vengo ad appartenere al gruppo parlamentare della democrazia cristiana, mentre — in ipotesi non certo auspi-

cabile — può succedere che tra il giorno dell'elezione e il giorno del mio arrivo alla Camera si verifichino determinati eventi, per effetto dei quali non ritengo di poter più dare l'adesione a tale partito. In altri termini, a me preme sottolineare (e credo che questo rappresenti una tutela della posizione del parlamentare in quest'aula) che l'iscrizione del deputato ad uno o all'altro gruppo parlamentare è un fatto volontario e non automatico.

Capisco che la Giunta possa insistere sul suo testo pensando ad una posizione di carattere, vorrei dire, cronologico, cioè che in un primo momento il deputato neoeletto arrivando alla Camera si iscriva al gruppo, divenga appartenente al gruppo e poi ne faccia la denuncia alla Camera. Se questo è il significato della norma, se cioè si vuole che l'appartenenza al gruppo sia anteriore alla iscrizione nell'elenco che ne deve tenere l'Ufficio di Presidenza della Camera, sono anch'io perfettamente d'accordo. Non lo sarei invece se si configurasse in qualunque maniera una forma di automaticità.

Se la Giunta attraverso il suo relatore vorrà darmi conferma di questo, ne sarò lieto e i miei emendamenti non avranno evidentemente alcuna ragione di essere. Grazie, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Entro tre mesi dalla sua costituzione ciascun Gruppo parlamentare deposita il proprio statuto presso l'Ufficio di Presidenza che ne curerà la stampa in apposita pubblicazione.

14. 3.

**Terrana.**

L'onorevole Terrana ha facoltà di svolgerlo.

**TERRANA.** La mia proposta parte da una constatazione innegabile: l'importanza che il nuovo regolamento riconosce ai gruppi parlamentari. Per essere più preciso potrei dire che la rilevante funzione dei gruppi era già riconosciuta dal precedente regolamento; ma è fuori di dubbio che il nuovo regolamento accresce la loro importanza nel funzionamento della Camera.

Del resto questa situazione corrisponde ad una realtà nel paese. Il mio gruppo è stato

favorevole a questa impostazione che è di rilievo in tutto il regolamento. L'esistenza e la rilevanza dei gruppi mi sembra corrispondano ad un principio di organizzazione dei lavori e quindi di funzionalità della Camera, che oggi non saprei come potrebbe essere altrimenti sostituito. Tutto questo corrisponde del resto ad un concetto di rapporti corretto con il paese. Per effetto del suffragio universale e dell'organizzazione dei partiti, infatti, in realtà l'elettorato vota i partiti, vede il suo rapporto con i partiti, vota dei programmi presentati dai partiti. Sarebbe quindi ben strano che questo fatto, superato il periodo elettorale, non avesse poi corrispondenza nel momento in cui si arriva al Parlamento dove si deve attuare l'impegno dei partiti nei confronti di quei programmi.

Proprio perché riconosciamo l'importanza di questa funzione dei gruppi, a noi sembra legittimo richiedere che siano resi noti (chiediamo soltanto questo) gli statuti o i regolamenti dei gruppi parlamentari, affinché sia chiaro a tutti il loro funzionamento. Ciò a garanzia dei cittadini, i quali hanno pure ragione di chiedere che siano manifeste le regole di attività del gruppo che, in concreto, corrisponde al partito che essi hanno votato; e a garanzia degli stessi deputati che dei gruppi fanno parte.

Non vedo a quale inconveniente possa dar luogo questa mia proposta. Mi sembra infatti assurda la supposizione che attraverso questa norma si possa ipotizzare o realizzare una qualsiasi interferenza nella libertà interna dei gruppi. Chiediamo, infatti, soltanto che questi statuti o regolamenti siano noti ed escludiamo che vi possa essere un intervento di chichessia sui regolamenti stessi.

Vorrei osservare (credo che questo si colleghi a quanto ha detto l'onorevole Lucifredi) che di proposito il regolamento esclude ogni norma relativa alla costituzione dei gruppi, cioè li considera già esistenti. L'osservazione fatta dal collega Lucifredi sottolinea la mia. Nel fare il regolamento, cioè, siamo partiti dalla esistenza dei gruppi e non abbiamo — tranne alcune norme essenziali — cercato di regolarli.

D'altra parte, non per rispondere ad una norma di legge o ad una qualsiasi norma regolamentare, ma di fatto sono già noti gli statuti dei partiti: credo che i colleghi abbiano avuto occasione di vederli pubblicati in raccolta. Non vedo quindi quale difficoltà possa nascere perché vi sia una apposita pubblicazione che renda noti ufficialmente gli statuti o i regolamenti dei gruppi parlamentari.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. I regolamenti dei singoli Gruppi parlamentari debbono essere depositati, entro ... mesi dalla costituzione del Gruppo, presso la Presidenza che provvederà a stamparli.

14. 4.

**Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

**GREGGI.** Ritengo che il nostro regolamento debba innanzitutto preoccuparsi di dare coerenza, e garantirne l'applicazione, alle norme della Costituzione che riguardano la composizione delle Camere e la formazione delle leggi. La nostra Costituzione parla dei gruppi parlamentari soltanto una volta, e direi incidentalmente, come di un dato di fatto da rispettare in alcuni organismi rappresentativi.

Ora, se il gruppo parlamentare è un dato di fatto ed è una necessità — siamo tutti d'accordo — non si deve, però, in alcun modo, mi pare, in linea con le norme del regolamento, giungere a far rispettare di meno quella che è una responsabilità costituzionale estremamente precisa, quella dell'articolo 67 della Costituzione, nel quale la responsabilità della rappresentanza parlamentare è sancita come responsabilità personale, direi totale e irrinunciabile.

Perché io propongo questo emendamento, che del resto coincide sostanzialmente con l'emendamento del collega Terrana? Per evitare che in un regolamento, qual è quello che noi stiamo approvando — che in un certo senso potrebbe essere definito un regolamento gruppocratico, che tiene conto, sì, di certe evoluzioni della politica e parlamentare, ma che secondo me corre il rischio di consacrare troppo in gruppocrazia quella che può essere una sana organizzazione e funzionalità dei gruppi — l'articolo 67 della Costituzione rimanga un po' in ombra ad opera non soltanto del regolamento che stiamo per approvare, ma anche dei regolamenti che poi i singoli gruppi danno a se stessi nella loro piena autonomia.

Anche il mio emendamento, come quello del collega Terrana, non chiede di intervenire nella vita autonoma dei gruppi parlamentari perché nei loro regolamenti siano inserite alcune norme di garanzia della funzione parlamentare, il che potrebbe essere anche ipotizzabile, ma chiede soltanto, per

dare un inizio di responsabilizzazione sul piano costituzionale ai regolamenti dei gruppi parlamentari, che questi siano resi pubblici.

I regolamenti dei gruppi parlamentari, invero, non sono un fatto interno di partito, ma sono un fatto che ha rilievo parlamentare appunto per il rilievo dato ai gruppi stessi. Non si chiede di fare delle leggi-quadro per i gruppi parlamentari — per usare un termine corrente — ma si chiede in qualche modo, indirettamente, però sostanzialmente sul piano dell'opinione pubblica, di responsabilizzare i gruppi attraverso il loro regolamento, in modo che la funzione personale, totale e irrinunciabile di responsabilità, di cui all'articolo 67 della Costituzione, non sia in alcun modo violata o resa meno vigorosa o manomessa, sia attraverso i gruppi nel loro funzionamento alla Camera e sia attraverso i regolamenti dei gruppi in una fase precedente.

Quindi, ritengo di insistere su questo emendamento, che — ripeto — non toglie nessuna autonomia ai gruppi ma, rendendo pubblico il loro regolamento di costituzione, impegna moralmente ciascun gruppo ad essere fedele al regolamento della Camera e soprattutto alla Costituzione, alla quale tutti dobbiamo essere fedeli.

**ROBERTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROBERTI.** Signor Presidente, vorrei esprimere il mio avviso e la mia posizione su questi emendamenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti dell'onorevole Lucifredi, egli stesso ha dimostrato di ritenere che essi possono essere considerati superflui, a norma dell'articolo 67 della Costituzione. È ovvio che, per l'indipendenza del parlamentare, che rappresenta la nazione senza vincolo di mandato, non può ritenersi assolutamente automatica la sua iscrizione ad un gruppo, che deve, invece, essere un fatto volontario molto impegnativo della sua attività parlamentare, che egli deve manifestare con una sua autonoma dichiarazione di volontà, naturalmente dopo la elezione. Su questo, quindi, credo che il chiarimento sia preciso e possa essere accolto. Ritengo che anche la maggioranza della Giunta del regolamento confermerà questa interpretazione senza possibilità di dubbi.

Per quanto riguarda invece l'emendamento proposto dal collega Terrana, componente della Giunta e del Comitato ristretto, analogo a quello presentato dall'onorevole Greggi,

confermo il parere favorevole già espresso in sede di Giunta.

Effettivamente il maggior rilievo che intendiamo dare ai gruppi parlamentari impone, sotto un certo aspetto, il dovere di consentire la conoscenza degli statuti o regolamenti dei gruppi stessi e del modo attraverso il quale, all'interno dei gruppi, si forma quella volontà che poi, come ben sappiamo, risulta determinante per quanto riguarda la programmazione dei lavori della Camera, e l'adozione di una serie di decisioni che riguardano lo svolgimento della discussione e la durata degli interventi, l'abbreviazione di determinate fasi della discussione delle leggi; deliberazioni tutte che sono adottate su proposta o con il consenso dei capigruppo. È quindi perfettamente conseguente che, attraverso questa pubblicizzazione degli statuti dei gruppi, sia consentita la conoscenza delle modalità con le quali si forma la volontà interna dei gruppi rappresentata poi dai capigruppo e che, come dianzi rilevavo, assume un valore determinante al fine della formazione della volontà dell'intera Assemblea e persino della formazione delle leggi.

Per questi motivi ritengo di dover aderire al principio ispiratore degli emendamenti Terrana e Greggi per quanto riguarda l'obbligo della pubblicità degli statuti o dei regolamenti dei gruppi parlamentari.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

**BOZZI, Relatore.** Per quanto riguarda lo emendamento Caprara 14. 5., va rilevato che non solo esso propone per la costituzione dei gruppi una formulazione che si distacca dal regolamento vigente e dal nuovo testo proposto dalla Giunta per il regolamento, ma prevede anche una procedura alquanto complessa e macchinosa e in un certo senso anche non priva di pericoli e di insidie, per le considerazioni che brevemente esporrò.

In base all'attuale disciplina, confermata dal progetto in esame, la formazione dei gruppi è affidata, oltre che alla libera scelta del deputato, a parametri oggettivi e a dati obiettivamente accertabili. In sostanza, ogni deputato fa la sua scelta e il gruppo viene costituito quando vi siano venti deputati che compiano la medesima scelta. La Camera rispetta questa determinazione libera e questi venti o più deputati si costituiscono in gruppo parlamentare. È poi prevista un'eccezione, ma anche questa configurata in termini oggettivi,

nel senso che quando il gruppo non raggiunga i venti deputati deve trattarsi di una formazione politica che corrisponda a determinati criteri oggettivi.

In tutta questa procedura non si fa mai ricorso a valutazioni soggettive. Vi è un primo elemento oggettivo, l'elemento fondamentale della libera scelta del deputato di appartenere (o di iscriversi, se si preferisce questa seconda dizione) a questo o a quel gruppo; e vi è una serie di elementi pure oggettivi che prevedono l'ipotesi in cui si costituiscono gruppi con un numero di deputati inferiori a venti.

L'emendamento proposto dal collega Caprara e dai suoi amici del *Manifesto* provoca un vero e proprio sconvolgimento di questi criteri. Per costituire un gruppo, infatti, occorrerebbe, secondo la procedura indicata in quell'emendamento, fare una serie di indagini di merito, per verificare se i deputati che chiedono di far parte del gruppo siano associati « in un unico movimento politico autonomo » e così via. Inoltre il giudizio definitivo sarebbe riservato alla Camera, cioè alla maggioranza, che eventualmente potrebbe anche tutelare scarsamente le minoranze.

L'emendamento, in altre parole, sostituisce ad un criterio oggettivo, ancorato a dati precisi e non suscettibile di valutazioni discrezionali, un criterio meramente soggettivo, affidato al fluttuare di questa o di quella maggioranza. Per questo complesso di ragioni, noi non crediamo di poter accettare questo emendamento.

Quanto agli emendamenti dell'onorevole Lucifredi, devo dargli atto che l'interpretazione da lui avanzata è esatta; siamo ben lontani dal pensare di poter conculcare il diritto di libera scelta del deputato di far parte di questo o di quel gruppo. Si tratta proprio di un problema cronologico: il deputato faccia pure la scelta che crede e poi la comunichi all'Ufficio di Presidenza; si tratta cioè di comunicare un fatto già avvenuto e non soltanto l'intenzione di iscriversi.

Quanto agli emendamenti dell'onorevole Terrana e dell'onorevole Greggi, essi sono sostanzialmente simili; si potrebbe soltanto dire, da un punto di vista formale, che appare preferibile l'uso dell'espressione « regolamenti » (contenuta nell'emendamento Greggi) piuttosto che quella di « statuti ». Non si tratta però di una questione di parole, di cui potremo eventualmente occuparci ove fosse accolto il principio, ma di una questione sostanziale. In sede di Giunta, questo tema è stato largamente dibattuto e, come dimostra il fatto stesso che l'onorevole Terrana abbia presentato un emen-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

damento e che l'onorevole Roberti si sia dichiarato d'accordo con esso (entrambi fanno parte della Giunta), non è stato possibile raggiungere un accordo; si è però raccolta una larga maggioranza attorno alla posizione contraria a questi emendamenti.

Quali sono state le ragioni di questo atteggiamento? Si è detto, innanzi tutto, che questa norma verrebbe ad imporre, sia pure indirettamente, l'obbligo di adottare uno statuto o un regolamento: cosa che un gruppo potrebbe anche non fare, affidando la sua organizzazione e la sua vita interna alle assemblee, chiamate di volta in volta a decidere senza basarsi su un atto scritto. Questa è una ipotesi che può sembrare strana ma che non può nemmeno escludersi *a priori*.

Si è inoltre fatto osservare che per quel tanto di essenziale che serve alla vita comunitaria dell'Assemblea (cioè la designazione del presidente del gruppo e dell'ufficio di Presidenza) è già previsto l'obbligo della comunicazione, affinché sia possibile agli altri gruppi un controllo a proposito dei titolari di alcune funzioni attribuite ai presidenti dei gruppi, funzioni che l'attuale schema di regolamento allarga notevolmente.

Si è infine fatto presente che nello statuto o nel regolamento vi è una parte che deve essere lasciata riservata e segreta, cioè non sottoposta al controllo di altri gruppi, in quanto non attinente alla vita di quella comunità che è la Camera.

Queste, signor Presidente, sono le considerazioni per le quali la maggioranza della Giunta per il regolamento ha ritenuto, dopo ampio dibattito (al quale non sono sfuggite le valutazioni di merito attorno ad una certa configurazione della vita comune dell'Assemblea), di dover respingere tanto l'emendamento Terrana quanto l'emendamento Greggi.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare per avere un chiarimento sulla formulazione dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Nella prima parte dell'articolo in esame si richiede un numero minimo di venti deputati per poter costituire un gruppo parlamentare. Questa disposizione va posta in relazione con il fatto che, sempre nello stesso articolo, viene soppressa la parola « politico » che nell'attuale regolamento segue la parola « gruppo ».

Nel secondo comma, allorché si parla di una possibile deroga al requisito del numero

minimo di deputati che consente la costituzione di un gruppo, si dice che l'Ufficio di Presidenza può autorizzarne la costituzione a condizione però che si tratti di un gruppo che rappresenti un partito politico organizzato in sede nazionale e con determinato numero di voti, con presentazione di liste, ecc.

Dal modo in cui è formulato l'articolo apparirebbe — ed è questo il chiarimento che chiedo — che quando il numero di deputati è superiore a 20 si possa costituire un gruppo indipendentemente dall'appartenenza o dalla rappresentanza di un partito nazionalmente organizzato. È questo il senso dell'articolo? Se fosse questo, la cosa desterebbe in me notevole perplessità; se viceversa il senso fosse diverso, vorrei che mi fosse chiarito dalla Giunta.

PRESIDENTE. Vuole la Giunta dare un chiarimento?

LUZZATTO, *Relatore*. L'articolo è abbastanza chiaro. D'altronde il regolamento già vigente per questa parte era identico. Venti deputati possono costituirsi in gruppo parlamentare. A questo punto non vi è nessuna condizione da porre. I parametri, come diceva poco fa l'onorevole Bozzi, i riferiscono all'ipotesi che siano meno di 20 a fronte della facoltà loro di chiedere e dell'Ufficio di Presidenza di autorizzare in via eccezionale a meno di 20 deputati di costituirsi in gruppo. Questa è la prassi finora seguita ed è anche questo quanto prevede il regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara mantiene il suo emendamento 14.5, non accettato dalla Giunta?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha già detto che non insiste per la votazione dei suoi emendamenti 14.1 e 14.2.

Onorevole Terrana, mantiene il suo emendamento 14.3, non accettato dalla Giunta?

TERRANA. Lo ritiro e chiedo di illustrarne brevissimamente i motivi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRANA. Non è che le argomentazioni del collega Bozzi mi abbiano completamente convinto. Del resto, come egli ha ricordato, la questione è stata lungamente discussa in

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

Giunta. Ritengo in realtà che dovremmo prestare più attenzione, direi anche legislativa, sia ai partiti sia ai gruppi parlamentari. Ma questo è un argomento più ampio che è chiaro non possa essere discusso in questa sede.

Potrebbe al limite esserci un problema di rispetto dell'autonomia dei gruppi in riferimento ai partiti, per fare un esempio che può avere un particolare significato espresso qui in Parlamento. Tuttavia non insisto nel mio emendamento, perché non vorrei che si prestasse al rischio di una interpretazione polemica della mia posizione, interpretazione che la mia proposta non voleva e non vuole avere; talché, se questo fosse, addirittura si potrebbe insinuare il dubbio che io pensi — cosa che invece ho negato — a un qualsiasi intervento all'interno dei regolamenti o statuti dei gruppi. (Effettivamente riconosco che sarebbe più esatta la dizione regolamento, come ha rilevato l'onorevole Bozzi).

Non ipotizzavo nemmeno che ci possa essere una violazione della libertà dei deputati attraverso il regolamento del gruppo anche perché ogni singolo parlamentare ha sempre il modo di esprimersi liberamente e non ha nessun obbligo di far parte di un gruppo. Per me era soprattutto un problema di chiarezza verso i cittadini, verso l'elettorato. Questo problema esiste e, nel quadro del discorso che abbiamo fatto sul carattere, in parte sperimentale, di questo regolamento, chiedo che i gruppi politici meditino per il futuro. Riconoscendo che in sede di Giunta il problema è stato largamente discusso, come dicevo, e che si è costituita una maggioranza forse non tanto larga né convinta, contraria al mio emendamento, nello spirito di quello sforzo che è stato compiuto di arrivare fin dove possibile a soluzioni comuni, ritenuto che il problema non è del tutto essenziale, io non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 14.4, non accettato dalla Giunta?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

NICCOLAI GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLAI GIUSEPPE. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento Greggi. Non ci sembra democraticamente corretto

correre il rischio che l'attività parlamentare diventi esclusivo patrimonio dei direttivi dei maggiori partiti qui rappresentati. Si può correre il rischio della espropriazione politica da parte del vertice dei gruppi a danno dei parlamentari, cosa che sarebbe estremamente grave.

Non sono, a nostro avviso, abbastanza fondate le obiezioni dell'onorevole Bozzi. Costringete il gruppo a redigere un regolamento e vi è un'area di riservatezza su cui occorre stendere un velo.

A nostro parere vi è un unico dovere: la chiarezza dinanzi all'opinione pubblica. Ecco l'utilità che i regolamenti siano depositati presso la Presidenza, a garanzia del cittadino.

CAPRARA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Anche a nome dei miei colleghi del gruppo del *Manifesto*, signor Presidente, dichiaro che voteremo contro l'emendamento Greggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi 14.4.

(È respinto).

REGGIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, mi asterrò dalla votazione dell'articolo 14, soprattutto per quanto riguarda il punto 2.

A mio avviso la scelta che è stata fatta non è convincente. Nella stesura del regolamento si sarebbero potute scegliere due direttive: una tesa a consentire il massimo di rappresentatività e un'altra che avesse tenuto in considerazione le esigenze della efficienza.

In un argomento di questo genere, qual è il regolamento di una Assemblea, le soluzioni di compromesso non persuadono. Mi rendo conto che il compromesso, in fondo, anche in questa materia ed entro certi limiti, qualche volta diviene una esigenza perentoria; ma in linea di massima le linee fondamentali devono essere linee di principio.

Si sarebbe quindi potuta scegliere o l'una o l'altra linea. La scelta fatta da questo progetto di regolamento è a mio avviso la meno

---

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 FEBBRAIO 1971

---

convincente, in quanto riveste un carattere compromissorio, utilitaristico, tendente a conciliare in un'unica soluzione quella che normalmente si usa chiamare « l'armonica sintesi delle esigenze di carattere opposto » le quali armonicamente si accordano in un dispositivo che si presta a mille osservazioni tutte discutibili.

Cosa significa infatti stabilire che debbano concorrere i requisiti della presenza in venti collegi elettorali, della elezione, evidentemente, in uno almeno di questi, il tutto poi affidato alla scelta di un organo ristretto quale è l'ufficio di Presidenza ?

MALAGUGINI. È la legge elettorale !

REGGIANI. Meglio sarebbe stato, in ogni caso, che mantenendo anche questa ipotesi suggerita da evidenti criteri di carattere pratico, la decisione fosse stata affidata all'Assemblea e non all'Ufficio di Presidenza.

In linea personale dico che avrei preferito, data la natura della disposizione, il cri-

terio della rappresentatività, criterio contenuto nell'emendamento Caprara ed altri sul quale non ho potuto esprimere il mio voto in quanto è stato ritirato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

**La seduta termina alle 13,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO